

Ordine degli Psicologi della Regione Marche
Regolamento disciplinare
(approvato con delibera C.R. n. 313/25 del 28/07/2025)

[Sommar](#)io

CAPO I - Disposizioni Generali	2
Art. 1 - Funzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine	2
Art. 2 - Competenza dell'Ordine Psicologi Marche	2
Art. 3 - Responsabilità della psicologa e dello psicologo, infrazioni deontologiche, prescrizione.	2
CAPO II - Attività istruttoria	3
Art. 4 – Costituzione, composizione e funzione dell'Ufficio Istruttorio	3
Art. 5 – Convocazione e maggioranze dell'Ufficio Istruttorio.	4
Art. 6 - Verifica preliminare.....	4
Art. 7 - Comunicazione alla persona segnalata, invito all'audizione e a formulare memorie.	5
Art. 8 - Audizione istruttoria	5
Art. 9. Decisione e proposta al Consiglio dell'Ordine	5
Art. 10 – Fascicolo istruttorio	6
CAPO III – Funzione ed attività giudicante	6
Art. 11 - Titolarità e svolgimento della funzione giudicante	6
Art. 12 – Archiviazione	7
Art. 13 - Apertura del procedimento disciplinare	7
Art. 14 – Udienza disciplinare	8
Art. 15 – Verbale	8
Art. 16 - Decisione del Consiglio dell'Ordine.....	9
Art. 17 – Comunicazioni	9
Art. 18 - Esecutività e ricorso	10
CAPO IV Disposizioni particolari e transitorie.....	10
Art. 19 Astensione e r	10
Art. 20 - Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale.....	10
Art. 21 - Pubblicità delle sanzioni.....	11
Art. 22 - Entrata in vigore.....	11

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Funzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine

1. La funzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine è volta ad accertare l'eventuale sussistenza di responsabilità disciplinare delle iscritte e degli iscritti all'albo regionale e l'eventuale adozione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 26 comma 1 della legge 56/89.
2. Nell'esercizio della funzione disciplinare, l'Ordine separa la funzione istruttoria da quella giudicante: la funzione istruttoria è affidata ad un apposito Ufficio Istruttorio, costituito ai sensi dell'art. 13 del DM 172/2024; la funzione giudicante è esercitata dal Consiglio dell'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 lettera i) e dell'art. 27 comma 1 della legge 56/89.

Art. 2 - Competenza dell'Ordine Psicologi Marche

1. L'Ordine Psicologi Marche è competente per tutti gli illeciti deontologici commessi dagli iscritti all'Ordine. Le segnalazioni e le notizie relative a fatti di possibile rilevanza deontologica relativi ad iscritti in altri Ordini, devono essere trasmessi all'Ordine di appartenenza e competenza.
2. La competenza disciplinare dell'Ordine territoriale è determinata dallo stato di iscrizione risultante al momento della segnalazione. Eventuali successivi trasferimenti non modificano la competenza disciplinare dell'Ordine territoriale competente al momento della segnalazione.
3. Le segnalazioni disciplinari che riguardano un Consigliere dell'Ordine o un membro dell'Ufficio Istruttorio, ovvero nel quale un Consigliere dell'Ordine o un membro dell'Ufficio Istruttorio risultano essere persone offese dall'illecito disciplinare, sono di competenza e devono essere trasmesse all'Ordine territoriale più vicino.
4. Durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, dal giorno della comunicazione da parte dell'Ufficio Istruttorio all'iscritto della segnalazione prevenuta nei suoi confronti e dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, non può essere deliberata la cancellazione dall'Ordine della persona segnalata.

Art. 3 - Responsabilità della psicologa e dello psicologo, infrazioni deontologiche, prescrizione.

1. La responsabilità disciplinare sussiste per dolo o per colpa, dovuta ad imprudenza, negligenza, imperizia, per la violazione ed inosservanza del Codice Deontologico, regolamenti, ordini e discipline dei doveri professionali e deontologici dello psicologo e

della psicologa. L'ignoranza del Codice Deontologico, leggi, norme deontologiche, regolamenti, ordini e discipline non esime dalla responsabilità disciplinare.

2. La psicologa e lo psicologo sono sottoposti a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità dello psicologo.

3. Sono infrazioni deontologiche che possono dare luogo alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 26 della legge 56/89 le azioni od omissioni che integrino la violazione del Codice Deontologico, di norme di legge e regolamenti.

4. Per la determinazione della sanzione, il Consiglio dell'Ordine tiene conto, quali aggravanti, degli elementi soggettivi della mancata conoscenza, consapevolezza e ponderazione dei principi deontologici e delle buone prassi che regolano l'esercizio professionale, dell'intenzionalità della condotta e del conseguimento di indebiti vantaggi di carattere patrimoniale o non patrimoniale che esulino dal compenso pattuito.

5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. Nel caso di illeciti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita.

6. La prescrizione delle infrazioni disciplinari si interrompe con la comunicazione all'interessato da parte dell'Ufficio Istruttorio all'iscritto della segnalazione prevenuta nei suoi confronti e dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

CAPO II - Attività istruttoria

Art. 4 – Costituzione, composizione e funzione dell'Ufficio Istruttorio

1. Al fine di separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, la fase istruttoria da quella giudicante, il Consiglio dell'Ordine affida l'istruttoria preliminare all'Ufficio Istruttorio, costituito con deliberazione del Consiglio dell'Ordine secondo la previsione dell'art. 13 del D.M. 172/2024.

2. L'Ufficio Istruttorio è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 9, di cui uno con funzioni di Coordinatore, iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal Consiglio dell'Ordine territoriale tra gli iscritti all'albo nel territorio di competenza, che non siano componenti del Consiglio stesso. Almeno un membro deve essere iscritto alla sezione B ed almeno uno membro deve essere estraneo alla professione ed in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto o avvocato.

3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero Ufficio Istruttorio. Parimenti, il componente dell'Ufficio Istruttorio iscritto alla sezione B partecipa alla fase istruttoria per gli iscritti alla sezione A. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del componente iscritto alla sezione B nell'Ufficio istruttorio, l'Ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

4. L'Ufficio Istruttorio compie gli atti preordinati all'instaurazione dell'eventuale procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione e l'acquisizione di ogni elemento utile per l'istruttoria.

5. All'esito dell'istruttoria l'Ufficio Istruttorio trasmette la documentazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare, per i successivi incombeni di cui agli artt. 11 e ss. del presente Regolamento.

Art. 5 – Convocazione e maggioranze dell'Ufficio Istruttorio.

1. L'Ufficio Istruttorio è convocato dal Coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, fatti salvi i casi di specifica delega da parte del Coordinatore a uno o più componenti dell'Ufficio Istruttorio.

2. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare è decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Coordinatore, formulando, nel caso di richiesta di apertura del procedimento, i profili di addebito, previa audizione dell'interessato, redigendo apposito verbale.

Art. 6 - Verifica preliminare

1. L'attività istruttoria inizia con la trasmissione, da parte degli uffici dell'Ordine all'Ufficio Istruttorio, delle segnalazioni pervenute all'Ordine dai cittadini, dagli iscritti all'albo degli psicologi, dal Procuratore della Repubblica o dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio.

2. L'Ufficio Istruttorio verifica preliminarmente che:

a) nella segnalazione o nella notizia sia individuato come possibile incolpato almeno un professionista iscritto all'albo nel territorio di competenza dell'Ordine;

b) la segnalazione non riguardi un Consigliere dell'Ordine o un membro dell'Ufficio Istruttorio, ovvero nella quale un Consigliere dell'Ordine o un membro dell'Ufficio Istruttorio non risulti essere persona offesa dall'illecito disciplinare; diversamente in caso negativo, l'Ufficio Istruttorio comunica direttamente all'Ordine che la segnalazione riguarda un Consigliere dell'Ordine o un membro dell'Ufficio Istruttorio, affinché si provveda ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente regolamento con la trasmissione della segnalazione all'Ordine territoriale più vicino;

c) i fatti segnalati siano debitamente circostanziati e non siano palesemente infondati;

d) la condotta segnalata possa avere rilevanza deontologica;

e) non sia già maturata la prescrizione per avvenuto decorso dei cinque anni dal compimento dei fatti oggetto della segnalazione.

3. Se la verifica ha esito negativo, l'Ufficio Istruttorio decide a maggioranza per la proposta al Consiglio dell'Ordine di archiviazione immediata per carenza di elementi essenziali oppure per prescrizione. Se la verifica ha esito positivo, l'iscritto assume la qualità di persona segnalata ai fini del presente regolamento.

Art. 7 - Comunicazione alla persona segnalata, invito all'audizione e a formulare memorie.

1. Successivamente alla verifica preliminare di cui al precedente articolo 6, il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio nomina sé stesso o delega un altro membro dell'Ufficio Istruttorio quale relatore rispetto alla segnalazione pervenuta, il quale unitamente all'Ufficio Istruttorio valuta la documentazione disponibile e individua i possibili profili di addebito, che vengono riportati nel verbale.
2. Per il tramite degli uffici amministrativi dell'Ordine, si comunica con PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno alla persona segnalata che è pervenuta nei suoi confronti una segnalazione di possibili infrazioni deontologiche.
3. La comunicazione deve contenere:
 - a) la segnalazione, corredata dalla documentazione pervenuta;
 - b) l'invito a presentare memorie scritte e documenti sui fatti oggetto della segnalazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - c) l'invito a presenziare all'audizione dinanzi l'Ufficio Istruttorio nella data indicata al fine di riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
 - d) l'informazione che la persona segnalata può avvalersi, in ogni fase del procedimento, dell'assistenza di un collega iscritto all'albo degli Psicologi e/o di un legale;
 - e) il nominativo del relatore.

Art. 8 - Audizione istruttoria

1. La persona segnalata viene sentita dall'Ufficio Istruttorio sui fatti oggetto della segnalazione e sulle eventuali memorie presentate. L'audizione è condotta dal Coordinatore o da un componente delegato e della stessa viene redatto il relativo verbale.
2. L'audizione avviene generalmente in presenza; è possibile procedere all'audizione mediante riunione online da remoto su richiesta della persona segnalata o per motivi di forza maggiore, nonché per esigenze organizzative dell'Ufficio Istruttorio.
3. Al termine dell'audizione, la bozza di verbale viene letta alla persona segnalata, che può presentare osservazioni e chiedere di inserire integrazioni. Il verbale chiuso entra nel fascicolo delle operazioni istruttorie di cui all'articolo 10.

Art. 9. Decisione e proposta al Consiglio dell'Ordine

1. Dopo aver espletato l'audizione ed esaminate le eventuali memorie e documenti prodotti, l'Ufficio Istruttorio definisce la proposta da trasmettere al Consiglio dell'Ordine. La proposta, che deve essere motivata, può essere di archiviazione, ovvero di apertura del procedimento disciplinare con la formulazione, in tale caso, dei profili di addebito.

2. Il Coordinatore trasmette al Consiglio dell'Ordine, mediante procedura documentale interna, la proposta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare e l'intero fascicolo istruttorio.

Art. 10 – Fascicolo istruttorio

1. Il fascicolo istruttorio è unico e contiene tutte le attività istruttorie effettuate. Si apre al momento dell'inizio dell'attività istruttoria, viene composto progressivamente annotando le attività svolte dall'Ufficio Istruttorio.

2. Il fascicolo istruttorio si chiude con la proposta al Consiglio dell'Ordine di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare e viene trasmesso unitamente a quest'ultima al Consiglio dell'Ordine.

CAPO III – Funzione ed attività giudicante

Art. 11 - Titolarità e svolgimento della funzione giudicante

1. La funzione giudicante è esercitata dal Consiglio dell'Ordine, che avvia il procedimento disciplinare e adotta i provvedimenti disciplinari.

2. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui è iscritta la persona assoggettata al procedimento.

3. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo stesso, esso giudica in composizione monocratica.

4. Nel caso in cui nel Consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'albo, il Consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del Consiglio dell'Ordine territoriale più vicino.

5. Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la proposta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare e l'intero fascicolo istruttorio da parte dell'Ufficio Istruttorio, convoca il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, che può delegare un altro componente dell'Ufficio stesso.

All'esito dell'esposizione della proposta formulata dall'Ufficio Istruttorio, il Consiglio si riunisce in camera di consiglio senza la presenza dei componenti dell'Ufficio Istruttorio e, sulla base delle informazioni acquisite, delibera l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

Il Consiglio può altresì formulare domande all'Ufficio Istruttorio volte ad ottenere maggiori chiarimenti e richiedere supplementi istruttori.

Art. 12 – Archiviazione

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'archiviazione quando la notizia dell'illecito disciplinare risulta manifestatamente infondata all'esito dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Istruttorio.
2. Il provvedimento di archiviazione è sinteticamente motivato e viene notificato all'iscritto interessato tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il provvedimento viene altresì comunicato al soggetto dal quale è pervenuta la segnalazione.

Art. 13 - Apertura del procedimento disciplinare

1. Nel caso di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio trasmette all'incolpato la delibera di avvio del procedimento disciplinare con la formulazione degli addebiti e con la convocazione dell'incolpato in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, con l'indicazione che può avvalersi dell'assistenza di un legale e di un collega iscritto all'Ordine degli psicologi.
2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve contenere:
 - l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ritenga possano essere state violate;
 - l'indicazione della seduta di udienza del procedimento alla quale è convocata la persona incolpata;
 - l'elenco dei testimoni e delle persone informate sui fatti che il Consiglio intende ascoltare;
 - l'avviso che la persona incolpata ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi;
 - l'avviso che la persona incolpata ha il diritto di presentare memorie difensive, con indicazione di eventuali testimoni da sentire su fatti circostanziati, nonché documenti e istanze istruttorie, fino a dieci giorni prima dell'udienza;
 - l'avvertimento che, qualora la persona incolpata non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.
3. La delibera deve essere notificata all'incolpato tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Tra la data di ricevimento della convocazione e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 14 – Udienza disciplinare

1. Il Presidente del Consiglio dirige l'udienza disciplinare e nomina quale Consigliere relatore di norma il Consigliere referente della deontologia.
2. Nell'udienza disciplinare il Consiglio dell'Ordine sente la persona incolpata, con l'ausilio del difensore se presente, sui fatti che le vengono addebitati e sugli elementi soggettivi di cui alle disposizioni generali del presente regolamento. L'audizione si svolge generalmente in presenza, non è pubblica e non possono presenziare componenti dell'Ufficio Istruttorio.
3. Il Consiglio può inoltre interrogare l'incolpato, ascoltare le sue eventuali difese anche a mezzo dei suoi difensori, ammettere i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti rilevanti, sentire i testimoni e disporre l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti, nonché l'eventuale convocazione del segnalante o di altre persone informate sui fatti oggetto del procedimento che si ritiene utile ascoltare.
4. Se nel corso della seduta disciplinare il fatto risulta diverso da come descritto nella delibera di avvio del procedimento disciplinare, ovvero emergano fatti suscettibili di essere valutati come illecito disciplinare diverso o ulteriore rispetto a quello per cui si procede, il Consiglio – sospesa l'udienza e riunito in camera di consiglio - può deliberare l'integrazione dell'incolpazione dandone comunicazione immediata alla persona incolpata senza ulteriori formalità ed assegnando un termine per la prosecuzione del procedimento, ovvero, laddove necessario, trasmettere gli atti all'Ufficio Istruttorio per le integrazioni istruttorie opportune. Ove la persona incolpata risulti assente, l'estratto del verbale della seduta gli è notificato nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.
5. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti ritenuti necessari per la trattazione del procedimento, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.

Art. 15 – Verbale

1. Il verbale della seduta disciplinare è redatto dal Consigliere Segretario, eventualmente coadiuvato da personale di Segreteria, sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.
2. Il verbale deve contenere:
 - a. la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - b. l'elenco dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - c. l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del suo difensore;
 - d. la menzione della relazione orale del Consigliere relatore;

- e. le dichiarazioni rese dalla persona incolpata e la sintesi delle dichiarazioni del suo difensore;
- f. le dichiarazioni rese da testimoni e dalle persone informate sui fatti, ammesse all'udienza;
- g. i provvedimenti e le decisioni adottate dal Consiglio nel corso dell'udienza.

Art. 16 - Decisione del Consiglio dell'Ordine

1. Al termine dell'udienza il Consiglio si riunisce in camera di consiglio, senza la presenza di componenti l'Ufficio Istruttorio, e decide in merito alla sussistenza della responsabilità della persona incolpata rispetto agli addebiti elevati e l'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero per l'archiviazione.

2. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità, prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere:

- nell'archiviazione del procedimento
- nell'irrogazione di una sanzione disciplinare

4. Ove il Consiglio accerti la sussistenza degli addebiti deontologici contestati, ai fini della determinazione della sanzione, il Consiglio, previo dibattito, decide a maggioranza la sanzione da applicare stabilite dall'art. 26 della Legge n. 56/1989 e, in caso di sospensione, la durata della stessa.

5. Al termine della camera di consiglio, il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla persona incolpata, se presente, e indica il termine di pubblicazione della motivazione, da redigere a cura del Consigliere relatore coadiuvato dal personale di segreteria, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro termine non superiore, in ogni caso, a sessanta giorni dalla data della decisione.

6. La decisione completa delle motivazioni è notificata alla persona incolpata tramite PEC ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. La delibera deve riportare la decisione e le sue motivazioni. In caso di sanzione, devono essere specificati i profili di addebito e di responsabilità riconosciuti alla persona incolpata e la sanzione irrogata.

Art. 17 – Comunicazioni

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine trasmette senza indugio alla persona incolpata, per il tramite degli Uffici, tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno il verbale del procedimento disciplinare con il dispositivo della decisione assunta e successivamente la delibera con le motivazioni una volta depositata nella Segreteria dell'Ordine. Gli uffici dell'Ordine effettuano altresì le comunicazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 18 - Esecutività e ricorso

1. Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine, la persona interessata può presentare ricorso ai sensi degli artt. 17, 18 e 26 della legge 56/89, nel termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della delibera contenente le motivazioni della decisione assunta dal Consiglio.
2. La sanzione disciplinare è esecutiva dalla notifica della delibera contenente le motivazioni della decisione assunta dal Consiglio.
3. L'eventuale proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della sanzione disciplinare, salvo il provvedimento giurisdizionale del Tribunale che sospenda l'efficacia della sanzione disciplinare irrogata.

CAPO IV Disposizioni particolari e transitorie

Art. 19 Astensione e ricsuzione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine o dell'Ufficio Istruttorio ha il dovere di dichiarare al Consiglio o all'Ufficio Istruttorio se sono presenti rapporti personali con l'incolpato o altre rilevanti ragioni, la cui natura o i cui effetti possano compromettere in misura rilevante il suo giudizio nell'istruttoria o nel procedimento disciplinare ovvero minarne fortemente l'immagine di oggettività e imparzialità, ed in tal caso chiede di astenersi dal procedimento. L'organo di appartenenza decide se accogliere la richiesta di astensione secondo le ordinarie modalità deliberative, senza la partecipazione al voto del componente interessato.
2. L'incolpato può presentare istanza di ricsuzione motivata di uno o più componenti l'Ufficio Istruttorio o il Consiglio, chiedendo che si astenga da tutte le attività. L'organo di appartenenza decide sulla ricsuzione secondo le ordinarie modalità deliberative.

Art. 20 - Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento può decidere di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale pendente che verta sui medesimi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La decisione è in ogni momento revocabile.
2. I fatti accertati con sentenza penale definitiva costituiscono fatto acclarato sia per la fase istruttoria che per il procedimento disciplinare.
3. Durante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di procedimento penale, la decorrenza dei termini di prescrizione resta sospesa.

Art. 21 - Pubblicità delle sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione sono annotati nell'albo per tutto il tempo della loro durata. La radiazione viene dapprima annotata nell'albo dopodiché il nominativo della persona radiata viene cancellato dall'albo.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di adozione dello stesso del Consiglio dell'Ordine e regola tutti i procedimenti disciplinari.